

Deliberazione del Direttore Generale N. 236 del 15/03/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Presa d’atto sentenza n. 2806/2017 RG. 2208/2011 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro – dott. M.C. c/AORN - rif. int. LegalApp 87.2011/2021.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 15/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecciarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d’atto sentenza n. 2806/2017 RG. 2208/2011 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro – dott. M.C. c/AORN - rif. int. LegalApp 87.2011/2021.

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** in data 24/10/2011 veniva notificato ricorso ex art. 414 c.p.c., acquisito al prot. gen. n. 11726 ed agli atti dell’ufficio legale, per il riconoscimento infermità per causa di servizio – equo indennizzo, promosso dinanzi il Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione lavoro – dal dott. M.C, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio e Donato De Sarno;
- **che** con nota prot. n. 11909 del 26/10/2011, veniva conferito incarico all’avv. Giuseppe Merola, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda;
- **che** il citato giudizio si concludeva con sentenza n. 2806/2017, pubblicata il 22/11/2017, RG. 2208/2011 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Lavoro (allegata in copia alla presente in modalità istruttoria), con la quale il giudice adito accoglieva il ricorso condannando l’AORN a corrispondere al ricorrente l’equo indennizzo;
- **che** in data 09/02/2021 veniva notificato decreto di liquidazione ctu n. 31832/2017, rg. 2208/11;
- **che** al fine di poter procedere alla relativa liquidazione e, dunque, per poter prima provvedere alla presa d’atto del titolo in parola, pervenivano - a seguito di specifiche richieste di questa U.O.C. – p.e.c. del 02/03/2021 dell’avv. Merola, con cui comunicava l’assenza di gravame avverso la citata sentenza, p.e.c. del 04/03/2021 dell’avv. Sarno, che confermava di non aver messo in esecuzione la stessa, oltre a specificare gli importi dovuti, e p.e.c. del 08/03/2021 della U.O.C. G.E.F.;

Considerata

- **la** Circolare del Direttore Generale dell’AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell’ufficio legale;

Preso atto

- **che**, l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone “*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di preccetto*”;

Ritenuto

- **di** dover, dunque, procedere a dare esecuzione alla sentenza in parola così da evitare le conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- che, pertanto, per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda, sia necessario tutelarla dall’aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all’Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall’adito Tribunale, oltre ad aggravare l’onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

Attestata

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. **di** prendere atto della sentenza n. 2806/2017, pubblicata il 22/11/2017, RG. 2208/2011 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Lavoro, con la quale il Giudice disponeva che:
 - *“in accoglimento del ricorso condanna l’Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta in persona del l.p.r.t. a corrispondere al ricorrente, l’equo indennizzo relativo alle infermità accertate come dipendente da causa di servizio ascrivibile alla V categoria della tabella A del DPR 31.12.1981 n. 834, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”;*
 - *“condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2041,00 di cui euro 266,00 a titolo di spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione”;*
 - *“pone le spese di CTU a carico di parte resistente”;*
2. **di** individuare quali responsabili le seguenti UU.OO.CC.:
 - la UOC G.R.U.: per l’esecuzione della sentenza relativamente all’equo indennizzo, oltre interessi;
 - la UOC Affari Legali: per le spese legali e le spese per CTU;
3. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, agli avv.ti Giorgio e Donato De Sarno;
4. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediato giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase; **Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. Prendere atto della sentenza n. 2806/2017, pubblicata il 22/11/2017, RG. 2208/2011 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Lavoro, con la quale il Giudice disponeva che:
 - *“in accoglimento del ricorso condanna l’Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta in persona del l.p.r.t. a corrispondere al ricorrente, l’equo indennizzo relativo alle infermità accertate come dipendente da causa di servizio ascrivibile alla V categoria della tabella A del DPR 31.12.1981 n. 834, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”;*
 - *“condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2041,00 di cui euro 266,00 a titolo di spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione”;*
 - *“pone le spese di CTU a carico di parte resistente”;*
2. Individuare quali responsabili le seguenti UU.OO.CC.:
 - la UOC G.R.U.: per l’esecuzione della sentenza relativamente all’equo indennizzo, oltre interessi;
 - la UOC Affari Legali: per le spese legali e le spese per CTU;
3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, agli avv.ti Giorgio e Donato De Sarno;
4. Rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.